

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 21 GIUGNO 2006

REGOLAMENTO CONSIGLIO DEI DELEGATI – APPROVAZIONE -

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Delegati predisposto dalla Commissione Consiliare costituita con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10 del 18/10/2005 ai sensi dell'art. 11 dello Statuto;

DOPO ESAME E DISCUSSIONE;

A voti unanimi;

DELIBERA

APPROVARE il Regolamento per il funzionamento per il Consiglio dei Delegati che, allegato alla presente deliberazione, forma parte integrante e sostanziale della stessa;

TRASMETTERE la presente deliberazione all'Amministrazione Provinciale di Pistoia per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore Generale

Dott. Franco Fambrini

Gli Scrutatori

Alberto Palavasini
Franco Panzi

Il Presidente

Rag. Gino Biondi

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO DEI DELEGATI

**TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI**

**Capo primo
Principi generali**

**Art. 1
Attribuzioni del Consiglio dei Delegati**



1. Il Consiglio dei Delegati è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consorzio: esercita le potestà conferitegli dallo Statuto che ne regola l'elezione, la durata e la composizione e adotta i provvedimenti dallo stesso previsti.
2. Spetta al Consiglio individuare gli indirizzi che guidano e coordinano l'attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulla stessa il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.

**Art. 2
Regolamento del Consiglio dei Delegati**

1. Il Consiglio dei Delegati, nell'ambito dello Statuto, organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i propri lavori secondo il presente regolamento.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio dei Delegati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri che lo compongono. Esso è successivamente inviato all'Ente Delegato per il controllo sugli atti del Consorzio ai sensi dell'art. 29 della L. R. T. 34/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 3
Autonomia del Consiglio dei Delegati**

1. Il Consiglio dei Delegati ha piena autonomia organizzativa e funzionale in merito alla gestione delle proprie attività.



2

**Capo secondo
Consiglieri del Consorzio**

**Art. 4
Entrata in carica e prerogative**

1. I Consiglieri del Consorzio entrano in carica all'atto della formalizzazione dell'accettazione della propria nomina ai sensi degli artt. 22 e 24 dello Statuto, acquistando immediatamente i diritti inerenti alle loro funzioni.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto ed alla riservatezza nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni materia di competenza del Consiglio.
4. I Consiglieri hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento e lo esercitano nelle forme previste dal presente Regolamento.

**Art. 5
Decadenza dalle cariche**

1. La decadenza dalla carica di Consigliere del Consorzio si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità di cui all'articolo 8 dello Statuto nonché quando si verifica la cessazione della qualità di consorziato o di rappresentante di cui all'articolo 37 dello Statuto.
2. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio dei Delegati, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dall'articolo 31 dello Statuto.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la decadenza ha effetto dal momento in cui è sopraggiunta la causa di ineleggibilità che l'ha prodotta. Di tale decadenza viene fornita comunicazione dal Presidente del Consorzio al Consiglio dei Delegati nella prima seduta utile.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Presidente del Consorzio notifica a mezzo raccomandata a/r la contestazione al Consigliere assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni per far valere le cause giustificative delle assenze. La questione della decadenza del Consigliere è posta al primo punto dell'ordine del giorno del Consiglio dei Delegati nella prima seduta utile. Il Consiglio dei Delegati delibera sulla decadenza con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri, non

computando a tal fine il Consigliere in relazione al quale è votata la decadenza. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, il procedimento è archiviato. Il Consigliere interessato può intervenire alla seduta e prendere la parola ma deve astenersi dal voto.

5. I Consiglieri eletti che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica vengono sostituiti dal primo dei Consiglieri non eletti nella medesima lista.
6. La cessazione della qualità di consorziato nonché la cessazione della qualità di rappresentante di cui all'art. 37 dello Statuto produce la perdita della carica di Consigliere.
7. Alla sostituzione dei Consiglieri nominati dall'Ente delegato provvede l'Ente stesso.
8. La cessazione dalla carica di Consigliere comporta la perdita della altre cariche consortili.

Art. 6

Gettone di presenza, indennità e rimborsi spesa

1. Le indennità ed i gettoni di presenza dovuti ai componenti degli organi consorziali sono determinati dal Consiglio in sede di insediamento ai sensi dell'articolo 9 lett. u) dello Statuto.
2. Quando in una giornata abbiano luogo più sedute, non possono essere liquidati più di due gettoni di presenza, ciò a prescindere dal numero delle sedute a cui il Consigliere abbia effettivamente partecipato. Per la partecipazione a più sedute di uno stesso organo di cui all'art. 6 dello Statuto che abbiano luogo nella stessa giornata spetta un solo gettone di presenza.
3. I rimborsi delle spese di trasporto sostenute per la carica sono effettuati dagli uffici del Consorzio sulla base dei verbali di presenza e del mezzo di trasporto dichiarato dal Consigliere stesso. Le spese sostenute in occasione di specifiche missioni devono essere autorizzate dal Presidente e dichiarate dal Consigliere al Consorzio utilizzando gli appositi formulari predisposti dagli uffici.
4. Come punto di partenza delle missioni dei componenti gli Organi è da intendersi, di norma, l'abitazione degli stessi.
5. Il Consorzio riconosce alle aziende ed agli enti presso i quali sono impiegati i membri del Consiglio dei Delegati e degli altri organi consortili un rimborso in relazione alle assenze dal lavoro dagli stessi effettuate per adempiere alla carica consortile. Il rimborso avverrà dietro la presentazione di apposita richiesta scritta da parte delle aziende e degli enti datori di lavoro al Consorzio.




**Capo terzo
Il Presidente ed il Vicepresidente**

**Art. 7
Attribuzioni**

1. Il Presidente del Consorzio rappresenta l'intero Consiglio dei Delegati e garantisce l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni, provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea e ne dirige i lavori, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano nell'osservanza del presente regolamento. A norma di Statuto apre e chiude le sedute, concede la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama il risultato.
3. Durante i lavori dell'assemblea esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle norme dello Statuto.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
5. Promuove i rapporti del Consiglio con gli altri Organi del Consorzio.
6. Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
7. Il Vicepresidente del Consorzio sostituisce il Presidente in caso di assenza o d'impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

**Art. 8
Elezione**

1. L'elezione del Presidente e quella del Vicepresidente devono essere poste all'ordine del giorno nella prima seduta del Consiglio neoeletto.



5




**Capo Quarto
Commissioni consiliari permanenti e speciali**

**Art. 9
Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio può avvalersi, per una più approfondita e spedita trattazione degli affari di propria competenza di cui all'art. 9 dello Statuto, di commissioni consiliari costituite nel proprio seno.
2. Le Commissioni consiliari hanno compiti obbligatori su tutti gli argomenti di competenza consiliare. Possono altresì formulare proposte e pareri.
3. Alla nomina dei componenti delle Commissioni provvede il Consiglio.
4. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio partecipano di diritto ai lavori delle Commissioni consiliari, con possibilità di intervento, ma senza diritto di voto. Ai lavori delle Commissioni possono, altresì, partecipare, con possibilità di intervento, ma senza diritto di voto i componenti la Deputazione Amministrativa.
5. Ai lavori delle Commissioni partecipa di diritto il Direttore del Consorzio ai sensi dell'art. 54 lett. f) e g) nello Statuto.

**Art. 10
Composizione e compiti delle commissioni consiliari permanenti**



1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
Prima Commissione: Bilancio e Finanze;
Seconda Commissione: Lavori Pubblici.
2. Ciascuna Commissione consiliare è composta, di norma, di 5/7 Consiglieri con diritto di voto oltre al Presidente e al Vicepresidente del Consorzio.
3. La Commissione Bilancio e Finanze è chiamata ad esprimersi obbligatoriamente sulle materie di cui alle lettere m) n) o) p) e w) dell'art. 9 dello Statuto.
4. La Commissione Lavori Pubblici è chiamata ad esprimersi obbligatoriamente sulle materie di cui alle lettere g) h) i) r) dell'art. 9 dello Statuto.
5. A tutti i partecipanti alle Commissioni spetta un gettone di presenza ed i rimborsi delle spese di viaggio nelle forme stabilite dal Consiglio dei Delegati per i Consiglieri del Consorzio ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.



Art. 11

Funzionamento delle commissioni consiliari

1. Ogni Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e un Vicepresidente a maggioranza semplice di voti, con voto palese, nella prima seduta, convocata e presieduta, fino alla elezione del Presidente della Commissione, dal Presidente del Consorzio.
2. Il Presidente della Commissione, anche a seguito di richiesta dei componenti, convoca per scritto le riunioni della Commissione, ne presiede le sedute e firma il verbale unitamente al Segretario; attesta, ai sensi dello Statuto, la partecipazione alle sedute dei singoli componenti.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto delle Commissioni e, comunque, la presenza del Presidente o del Vicepresidente della Commissione. Per l'elezione del Presidente della Commissione e del Vicepresidente e in ogni altro caso in cui debbano avere luogo votazioni, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti di diritto.
4. L'invio della lettera di convocazione deve avvenire, di norma e salvo casi d'urgenza, almeno tre giorni prima della data di convocazione.
5. Il Direttore è addetto ai compiti di Segretario di ciascuna Commissione e svolge attività di assistenza e collaborazione, cura la convocazione delle riunioni, assiste e partecipa alle riunioni redigendone i verbali che trasmette al Presidente del Consorzio e alla Deputazione Amministrativa.


7

**TITOLO SECONDO
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI**

**Capo Primo
Disposizioni preliminari**

**Art. 12
Insediamento del Consiglio e linee programmatiche**

1. La prima seduta del Consiglio dei Delegati deve essere convocata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
2. Nelle more di nomina dei componenti da parte dell'Ente delegato trova applicazione quanto previsto dall'art. 20, comma 5 della L.R. 34/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La prima seduta del Consiglio dei Delegati è presieduta dal Consigliere più anziano (di età) sino all'elezione del Presidente del Consorzio.
4. Entro trenta giorni dall'insediamento, il Presidente del Consorzio, sentita la Deputazione, presenta al Consiglio dei Delegati le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nei successivi quindici giorni il Consiglio, previo esame delle proposte eventualmente presentate dai Consiglieri, discute ed approva le linee presentate dal Presidente.

**Art. 13
Convocazione**

1. Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione della Deputazione Amministrativa, non meno di tre volte all'anno.
2. Il Consiglio deve, altresì, essere convocato mediante lettera raccomandata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri mediante lettera raccomandata, con l'indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.
3. Le riunioni del Consiglio dei Delegati avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dalla Deputazione Amministrativa.
4. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai Consiglieri o con altro mezzo scelto dal Consiglio dei Delegati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

5. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, fonogramma o fax sino a tre giorni prima della data della riunione.
6. Almeno quarantotto ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri.
7. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questa, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.

Art. 14




Segretario – Verbali delle sedute

1. Alle sedute del Consiglio dei Delegati partecipa il Direttore ai sensi dell'art. 54 dello Statuto.
2. Di ogni seduta è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente del Consorzio, dal Direttore e dagli scrutatori nominati all'inizio della Seduta.
3. I verbali sono esaminati e approvati dal Consiglio dei Delegati in una successiva seduta.

Art. 15

Apertura delle sedute

1. Decorsa l'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consorzio invita il Direttore con funzioni di segretario a fare l'appello nominale dei Consiglieri presenti.
2. Se il numero non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e ne viene steso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.
3. Accertata con l'appello la presenza del numero legale dei Consiglieri, la seduta è dichiarata aperta. I Consiglieri che entrano o che si assentano dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario perché ne prenda nota nel processo verbale.
4. In assenza del Presidente e del Vicepresidente la seduta del Consiglio dei Delegati sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra i Consiglieri presenti.



Art. 16

Pubblicità e validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio dei Delegati sono pubbliche salvo quando, trattandosi questioni riguardanti le persone, debba tutelarsi il diritto alla riservatezza; tale circostanza deve risultare dall'avviso di convocazione. Quando, nel corso di una seduta si verifichi l'esigenza, imprevista, di procedere in seduta non pubblica, il Consiglio ne prende atto e dà mandato al Presidente di allontanare il pubblico presente.
2. Le sedute del Consiglio dei Delegati sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 17

Nomina degli scrutatori

1. Accertata la legalità della seduta, il Presidente del Consorzio nomina, scegliendoli tra i Consiglieri, due scrutatori, con il compito di assisterlo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati.

Art. 18

Approvazione del verbale della seduta precedente

1. Nominati gli scrutatori, il Presidente del Consorzio invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni al processo verbale della seduta precedente.
2. In assenza di osservazioni, il verbale è posto in approvazione; diversamente le correzioni si apportano seduta stante e si sottopongono all'approvazione del Consiglio.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre rettifiche o chiarire il senso delle proprie dichiarazioni espresse nella seduta precedente, per un tempo non superiore ai cinque minuti.



Capo Secondo

Esame e discussione dei provvedimenti

Art. 19

Argomenti ammessi alla trattazione

1. Esaurite le formalità, il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti.



10

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione non compresa nell'ordine del giorno della convocazione.
3. Sono però ammesse comunicazioni del Presidente del Consorzio; tali comunicazioni non danno, di norma, luogo a discussione.

Art. 20



Ordine della trattazione degli argomenti

1. La trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno avviene nell'ordine di iscrizione.
2. A discrezione del Presidente, anche su specifica e motivata richiesta di un Consigliere, in qualunque momento il Consiglio può decidere di modificare l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.
3. Con le stesse modalità il Consiglio può rinviare la trattazione di argomenti a nuova convocazione, previa l'osservanza dei termini fissati dallo Statuto per la preventiva comunicazione ai Consiglieri assenti.
4. In caso di assenza non giustificata dei Consiglieri firmatari, le interrogazioni e le istanze iscritte all'ordine del giorno decadono, salvo che non sia stato richiesto per iscritto il rinvio alla seduta successiva o non sia stato autorizzato altro Consigliere alla trattazione.

Art. 21

Discussione

1. La discussione su ciascun argomento in trattazione è aperta con una relazione del Presidente del Consorzio o del Direttore su richiesta del Presidente o dal Presidente di Commissione consiliare per le proposte scaturite dalla Commissione stessa. Nel caso di trattazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno su iniziativa dei Consiglieri la presentazione spetta ai proponenti.
2. Successivamente alle relazioni ha inizio la discussione cui sono ammessi a parlare i Consiglieri, nell'ordine delle richieste.
3. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione in un tempo massimo di dieci minuti.
4. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne che al Presidente per un richiamo al Regolamento o ai termini di durata degli interventi.
5. A ciascun Consigliere è consentito, nella discussione di ogni argomento, di riprendere la parola, per non oltre cinque minuti.
6. Il Presidente del Consorzio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, riprende la parola o la passa a



11

chi ha illustrato l'argomento per fornire i chiarimenti eventualmente richiesti durante la discussione.

7. Terminata la replica il Presidente del Consorzio dichiara chiusa la discussione.

Capo Terzo Votazione dei provvedimenti

Art. 22 Dichiarazione di voto




1. Chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ai Consiglieri che lo richiedono per la durata non superiore a cinque minuti per intervento.

Art. 23 Modalità di votazione

1. Il Consiglio delibera con votazione palese e le proposte sono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei votanti, salvi gli atti per i quali lo Statuto richieda espressamente maggioranze diverse.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto, da effettuarsi esclusivamente nei casi tassativamente previsti dallo Statuto, le schede bianche e nulle sono computate nel totale dei votanti.
3. Per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio dei Delegati, sono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 24 Ordine delle votazioni

1. Le votazioni sono effettuate nell'ordine di iscrizione all'ordine del giorno salvo diversa decisione in merito adottata dallo stesso Consiglio dei Delegati all'inizio della seduta.



**Capo Quarto
Interrogazioni, interpellanze, mozioni**

**Art. 25
Interrogazioni**

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Presidente del Consorzio per conoscere se un fatto sia vero, se una informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti, se una risoluzione sia stata presa o stia per essere presa su determinati oggetti o, comunque, per ottenere informazioni sull'azione o sui proponenti dell'Amministrazione.
2. L'interrogazione è presentata per iscritto al Presidente del Consorzio. Ove l'interrogante non specifichi di volere risposta in Consiglio, questa deve essere data per iscritto entro dieci giorni.
3. Nel caso di richiesta specifica, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
4. E' consentita anche la presentazione di interrogazioni orali, al principio della seduta, per un tempo complessivo non superiore ai trenta minuti. In questo caso però la risposta può essere differita alla seduta successiva. Nel caso di risposta immediata l'interrogante ha il diritto di replicare, per dichiararsi soddisfatto o meno.
5. Le interrogazioni, comprese quelle orali, sono trattate, di norma, all'inizio della seduta per un tempo complessivo non superiore ai trenta minuti, trascorso il quale il Presidente, sentiti i presentatori, rinvia quelle non svolte alla fine della seduta o alla seduta successiva.

**Art. 26
Interpellanze**

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente del Consorzio per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati o stiano per essere compiuti determinati atti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema o, più in generale, i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione.
2. L'interpellanza è presentata per iscritto al Presidente del Consorzio e ad essa è data risposta entro i successivi trenta giorni.
3. Il presentatore ha il diritto di illustrare l'interpellanza per un tempo non superiore ai cinque minuti; se l'interpellanza è sottoscritta da più Consiglieri, ognuno di essi può procedere all'illustrazione, fermo restando il tempo complessivo di cinque minuti.

4. Più interpellanze presentate sullo stesso argomento sono svolte congiuntamente, fermo restando il tempo di cinque minuti per ciascuna di esse.
5. La risposta deve essere contenuta nel tempo di cinque minuti, aumentato proporzionalmente nel caso previsto al comma precedente.
6. Dopo la risposta, il presentatore può replicare, nel tempo massimo di tre minuti, per dichiarare se sia stato o no soddisfatto. Qualora dichiararsi di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione, da discutersi nella successiva adunanza consiliare.
7. Quando nella replica siano state sollevate questioni non contenute nella interpellanza presentata, gli interpellati possono rispondere immediatamente, ovvero riservarsi di rispondere nella successiva seduta. Nel caso di risposta immediata, l'ulteriore replica deve limitarsi esclusivamente alla dichiarazione di soddisfazione o di insoddisfazione.
8. Le interpellanze sono trattate all'inizio della seduta successivamente alle interrogazioni per un tempo complessivo non superiore ai trenta minuti, trascorso il quale il Presidente, sentiti i presentatori, rinvia quelle non svolte alla fine della seduta o alla seduta successiva.

**Art. 27
Mozioni**

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su un argomento che abbia o meno formato oggetto di interrogazione od interpellanza, per sollecitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Ente.
2. La mozione è presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta. Questa deve avere luogo entro 10 giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e contenga pure la domanda di convocazione del Consiglio.
3. La mozione può essere presentata anche verbalmente, nel corso della seduta, a conclusione di discussioni avvenute, ferma restando la trattazione nella seduta successiva.
4. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione. Hanno inoltre il diritto di intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedano.



5. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso oggetto, cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni e gli interroganti e gli interpellanti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.
6. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti su ciascuno dei quali ha luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione.




Capo Quinto Disciplina delle sedute

Art. 28 Ordine dei lavori

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare.
2. I Consiglieri partecipano alle sedute stando seduti nei posti loro assegnati e da lì parlano rivolti al Presidente.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di altro Consigliere.
4. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

Art. 29 Disciplina dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare esclusivamente atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali, e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare affermazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta e senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.




5. Per nessun motivo il Presidente del Consorzio può espellere Consiglieri dall'aula. Nei casi di particolare gravità, il Presidente può sospendere o sciogliere l'adunanza, facendolo risultare a verbale.

**Art. 30
Fatto personale**

1. Durante lo svolgimento della seduta, costituisce fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta privata. Gli interventi ascrivibili al normale confronto politico - istituzionale non costituiscono fatto personale.
2. Il Consigliere che domanda la parola per proprio fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa, il Presidente concede la parola qualora la richiesta sia appoggiata da almeno 1/3 dei Consiglieri presenti.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Tutti gli interventi devono limitarsi strettamente alla questione cui si riferiscono ed essere contenuti nel tempo di cinque minuti.

**Art. 31
Disciplina del pubblico**

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione d'assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non sono consentiti l'esposizione di cartelli o striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio dei Delegati o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera del personale del Consorzio all'uopo incaricato.
4. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dai commi 1 e 2, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.



5. Quando nella sala si verificano disordini e risultino vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarato sospesa la seduta fino a quando non riprenderà il suo posto. Alla ripresa della seduta, se i disordini proseguono, il Presidente può dichiararla definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le stesse modalità stabilite dallo Statuto e dal presente regolamento, per il completamento dei lavori.

**Art. 32
Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 della L.R. 34/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, entra in vigore allorché l'Ente delegato al controllo sugli atti non abbia riscontrato vizi ovvero, in caso di mancata pronuncia, decorso il termine di 30 giorni dalla sua trasmissione all'Ente stesso.

